

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2 del 08.03.2010

COMUNE DI BIBIANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1:	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2:	PRESUPPOSTO DELLA TASSA.	3
ART. 3:	CASE COLONICHE.	3
ART. 4:	LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA.	3
ART. 5:	ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.	3
ART. 6:	DESTINAZIONE PROMISCUA.	3
ART. 7:	ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALLA TASSA.	4
ART. 8:	SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ	4
ART. 9:	CONDominio - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI.....	4
ART. 10:	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	5
ART.11:	TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	5
ART.12:	CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.	6
ART.13:	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	6
ART.14:	TARIFFE.....	7
ART.15:	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO-MERCATO AMBULANTE.	7
ART.16:	RISCOSSIONE.....	7
ART.17:	SANZIONI	7
ART.18:	CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.	7
ART.19:	VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO	8
ART.20:	CONTROLLI	8
ART.21	SANZIONI	8

CAPO I

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali, escluse le aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 3 CASE COLONICHE

Per l'abitazione agricola e gli altri fabbricati di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 5 ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 6 DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 7 ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Sono altresì esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

- 1 gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- 2 gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto e quelli ad usi diversi ma legati in senso stretto al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione;
- 3 i locali destinati a cabine elettriche dell' ENEL e telefoniche;
- 4 le stalle ed i fienili ad uso agricolo, i porticati, le tettoie e i magazzini delle case rurali se utilizzati per il ricovero di attrezzi, materiale e prodotti agricoli ;
- 5 i locali adibiti a ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,60 mt nel quale non sia possibile la permanenza e le tettoie esclusivamente adibite a legnaia;
- 6 le scale esterne, i terrazzi scoperti e i balconi;
- 7 le intercapedini/locali d'ispezione e i forni;
- 8 i sottetti senza scala di accesso o con scala retrattile;
- 9 i locali ad uso abitativo che risultano inutilizzabili in quanto sprovvisti di allacciamenti di luce o perché in fase di ristrutturazione se debitamente documentata.

Gli interessati hanno l'obbligo di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata; l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 9 CONDOMINIO-MULTIPROPRIETÀ-CENTRI COMMERCIALI

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 10 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8, comma 2.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 11 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

- | | |
|--|-------------------|
| 1 - Abitazione con unico occupante | riduzione del 30% |
| 2 - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune | riduzione del 10% |
| 3 - Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale | riduzione del 15% |
| 4 - Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale | riduzione del 30% |

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 dicembre (#) il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro, e viene sempre applicata la più favorevole per l'utente.

(#) Esclusivamente per l'anno 2010 tale data è differita al 30 giugno.

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 14 categorie:

<i>DESCRIZIONE</i>	
CAT. 01	LOCALI AD USO ABITAZIONE
CAT. 02	LOCALI AD USO CANTINA
CAT. 03	LOCALI AD USO GARAGE
CAT. 04	TETTOIE E MAGAZZINI
CAT. 05	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, ECC
CAT. 06	BANCHE AMBULATORI PRIVATI E SIMILI
CAT. 07	STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI
CAT. 08	NEGOZI BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE ED ARTIGIANALE
CAT. 09	CARROZZERIE OFFICINE MECCANICHE, COMMERC. MOBILI
CAT. 10	ALBERGHI, SALE CONVEGNO, BAR ,CAFFE ESERCIZI PUBBLICI
CAT. 11	ASS. SPORTIVE E RICREATIVE ,SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, ENTI MORALI
CAT. 12	AREE ATTRIBUITE A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
CAT. 13	OSPEDALI, CASE DI RIPOSO E SIMILI
CAT. 14	AFFITTACAMERE, RESIDENZE ALBERGHIERE

ART. 13 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Riduzione del 10% per i soggetti che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti organici mediante l'utilizzo del compostatore fornito dal Consorzio A.C.E.A. o di altro idoneo contenitore, anche realizzato artigianalmente, specifico per il compostaggio dei rifiuti organici. Ai fini dell'ottenimento della riduzione dovrà essere presentata espressa richiesta all'Ufficio Tributi comunale, supportata da idonea documentazione o dichiarazione attestante il possesso del compostatore o di eventuale "tampa".

In caso di esito negativo dell'accertamento l'Ufficio Tributi provvede alla immediata revoca della riduzione ed al recupero dell'intera tassa non versata per effetto dell'agevolazione in analogia a quanto previsto dal c. 6 art. 66 del D.Lgs. 507/93.

E' riconosciuta a tutti i soggetti residenti nel comune, che si trovino in condizioni di grave indigenza e che per tale motivo siano assistiti in modo continuativo dai Servizi Sociali, la riduzione dell'importo della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

La riduzione viene riconosciuta di volta in volta dalla Giunta comunale previa presentazione di apposita domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, dalla quale risulti il reddito ISEE.

La Giunta Comunale può stabilire forme di controllo a carico dei contribuenti individuati per estrazione a sorte dall'Ufficio Tributi.

L'estrazione è pubblica con avviso all'albo pretorio.

ART. 14 TARIFFE

Le tariffe sono determinate annualmente secondo i criteri e modalità previste dagli artt. 65 e 69 del D. Lgs. 507/93 sulla base delle quantità e qualità effettivamente prodotte ed al costo dello smaltimento indicato dal Consorzio ACEA.

ART. 15 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO-MERCATO AMBULANTE

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrente, aree o locali pubblici, d'uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- Occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente.
- Occupazioni per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

ART. 16 RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 17 SANZIONI

La materia è disciplinata dalla normativa nazionale.

ART. 18 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Consorzio ACEA Pinerolese) approvato con delibera C.C. n. 38 del 06.10.2009
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.
- d) il regolamento comunale edilizio vigente.

CAPO II

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO , CONTROLLI E SANZIONI

ART.19 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore successivamente ai controlli di legge

ART.20 CONTROLLI

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento viene espletata dal corpo di polizia municipale e dagli organi di vigilanza preposti al controllo ai sensi della normativa vigente, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale n°32/82.

ART. 21 SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi e decreti, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50.00 a €. 300.00, quando la sanzione non sia già prevista e stabilita nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato B).